

## "Mamma segreta"

Se ti trovi in situazione di difficoltà e stai pensando di non farcela a tenere il tuo bambino: non sei sola.

Ci sono mille motivi per cui una mamma può decidere di non poter tenere con sé il bimbo che sta aspettando; e una scelta così importante può comprensibilmente portare paure, insicurezze, vergogna.

Se ne hai bisogno e se te la senti, parlarne con chi ti sappia ascoltare con accoglienza e senza giudizio, con il cuore aperto: il consultorio, una psicologa, le volontarie del CAV.

Ma è anche importante sapere che, grazie a specifiche tutele di legge, puoi essere accompagnata e seguita in maniera qualificata, al momento del parto, per salvaguardare la salute tua e del nascituro, garantendo la tua riservatezza.

### Che cos'è "mamma segreta"

E' la facoltà, riconosciuta alla mamma, di non riconoscere il bambino e di lasciarlo all'ospedale dove è nato, **con la massima riservatezza, rispettando l'anonimato**: il nome della mamma rimarrà per sempre segreto e non verrà registrato sull'atto di nascita. In ospedale, il bambino sarà accudito e saranno subito attivate le procedure per la sua adozione.

### Perché "mamma segreta"

"Mamma segreta" nasce per prevenire il fenomeno dell'abbandono traumatico del neonato e prevede specifici servizi a tutela della donna in difficoltà.

In molte città italiane, sono previsti servizi atti a fornire tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza e interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico. Si vuole tutelare e garantire il **diritto alla salute del nascituro e della gestante, che può affrontare** il parto in maniera controllata e protetta vedendo garantita la propria scelta libera, cosciente e responsabile di riconoscere o meno il bambino.

### Come funziona "mamma segreta"

Il parto viene seguito in ospedale rispettando la salute e l'anonimato della mamma.

Il neonato non riconosciuto è accudito in sicurezza sin dalla nascita e tutelato nel suo essere "persona", con specifici diritti sin dalla nascita.

Il primo passo sarà la **dichiarazione di nascita** allo Stato Civile del comune entro 10 giorni dal parto, cosa che permetterà la formazione dell'atto di nascita, e quindi l'identità anagrafica, l'acquisizione del nome e la cittadinanza. **Se la madre vuole restare nell'anonimato**, la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall'ostetrica e il nome della mamma non comparirà sull'atto di nascita.

Della nascita verrà quindi data immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; sarà aperto in tempi brevi un **procedimento di adottabilità** e si procederà ad individuare una coppia idonea all'adozione. Il neonato vede così garantito il diritto a

crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato. Anche nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all'autorità giudiziaria non verrà mai nominata la madre e non saranno forniti elementi che possano portare alla sua identificazione.

### **Casi particolari**

*La madre che ha particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, può chiedere al Tribunale per i minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento.*

In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nei quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino.

**Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni.** Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilità è sospesa anche d'ufficio sino al compimento del 16° anno, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre.

### **Limiti al diritto di accesso delle informazioni**

L'art. 28 della Legge 2001 n. 149, aderendo a un obbligo derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 7) e della Convenzione de L'Aja sull'adozione internazionale del 1993 (art. 30), ha introdotto anche in Italia, dopo molte polemiche, il diritto dell'adottato di accedere, a certe condizioni e con certe procedure, alle informazioni concernenti l'identità dei suoi genitori biologici.

Tuttavia, l'accesso a quelle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. (Legge 2001 n. 149, art. 24 comma 7 — L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno

solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a Condizione di rimanere anonimo).

Pertanto, il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta e ciò deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell'anonimato.